

V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA BILANCIO

PROPOSTE EMENDAMENTI UDIR

AS 926

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (AS 926)



Capo II

(Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti)

Art. 10 bis

(Disposizioni in materia di presidi incaricati ai sensi dell'O.M. 23 marzo 2005, n. 40, conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative)

All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni è aggiunto il seguente comma:

11 – duodices. Al fine di sanare eventuali contenziosi contro l'Amministrazione dinanzi al Giudice del Lavoro, sono ammessi al corso intensivo di formazione cosi come previsto dal comma 11-bis e sino al comma 11-sexies, anche i docenti con almeno quindici anni di servizio svolti come "presidi incaricati" ai sensi della O.M. 23 marzo 2005 n.40.

MOTIVAZIONE: considerato che gli attuali presidi incaricati svolgono in modo puntuale il loro incarico annuale al pari dei loro omologhi con qualifica dirigenziale, si inseriscono gli incaricati di presidenza con almeno 180 mesi di servizio nel futuro corso concorso riservato al pari di chi ha un ricorso aperto in seguito al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

In subordine

Capo II

(Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti)

Art. 10 bis

Il comma 11 – undecies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 è così riscritto:

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, e i docenti che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio di incarico di presidenza, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale Indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».



MOTIVAZIONE: visto il reintegro effettuato per i dirigenti licenziati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 che avendo svolto tre anni di servizio e superato l'anno di prova si preveda una equiparazione degli attuali presidi incaricati che svolgono in modo puntuale il loro incarico annuale al pari dei loro omologhi con qualifica dirigenziale da oltre 15 anni.

Articolo 10 ter

(IVC - Anticipo rinnovo contratti pubblici con riferimento all'Area Istruzione e ricerca)

L'articolo 3 del D.L. 18 ottobre 2023 n. 45 è così riscritto:

- 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 e 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali ed in particolare a quello appartenente all'Area Istruzione e ricerca, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2022 2023 e 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli per il triennio 2022-2024, e per un importo pari a quanto attualmente erogato per il triennio 2019-2021 come una tantum. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
- 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.

MOTIVAZIONE: L'indennità di vacanza contrattuale è uno strumento, COSTITUZIONALMENTE PROTETTO, introdotto a seguito dei patti sociali con la PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO, per tutelare la retribuzione del personale, in sede di definizione delle risorse contrattuali, attraversa una copertura economica immediata, mensile che costituisce un'anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, e va riconosciuta in relazione al reale costo della vita e nel caso del personale appartenente all'Area Istruzione e ricerca anche per il triennio 2019/2021



Articolo 10 quater

(Ripristino degli importi previsti del FUN per i Dirigenti scolastici)

All'Articolo 339 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 le parole "e'" incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole "è incrementato di 60 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022" inoltre alla fine dell'articolo è aggiunta la seguente frase "Il FUN è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015 e per il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

MOTIVAZIONE Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015: la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziate dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

Articolo 10 quinquies

Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il **Piano triennale dell'organizzazione e della gestione** con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.



5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a **80 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.

MOTIVAZIONE: La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema attualmente individuate come "collaboratori del Dirigente scolastico" con l'istituzione di figure definite come "dirigente quadro intermedio"

Articolo 63 bis

(Disposizioni per la definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

In deroga, a quanto previsto nel decreto interministeriale n. 127 del 30.6.2023, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557, della l. 29.12.2022, n. 197 per l'anno scolastico 2024/2025 non vengono applicati i criteri ivi stabiliti in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale

MOTIVAZIONE: la norma intende sospendere cautelativamente le previsioni di Legge per il ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole al fine di giungere ad una definitiva e razionale riorganizzazione del sistema scolastico nazionale.